

Varese, 30/10/2015

Prot. n. 64619/9.11.2

Autorizzazione n. 2584

**Oggetto: CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI S.P.A. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA SAN SIRO SENZA NUMERO CIVICO - LONATE POZZOLO (VA).
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA TERZI. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la legge 13 luglio 1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13.07.1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";
- la legge 28 dicembre 1993, n. 549: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
- la legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la legge 18 aprile 2004, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e s.m.i.;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;



- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i.;
- il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la decisione della Commissione 2014/955 (UE) del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che l'Impresa CO-BIT S.p.A. con sede legale in Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro senza numero civico, ha presentato:

- istanza in data 2.07.2013 (atti provinciali prot. n. 54791 del 2.07.2013), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi ed alle emissioni in atmosfera derivanti dell'impianto ubicato in Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro, senza numero civico;
- nota del 14.07.2014 (atti provinciali n. 58020 del 14.07.2014), con la quale la Società, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questa Provincia con nota del 5.12.2013;
- nota del 29.12.2014 (atti provinciali n. 421 dell'8.01.2015), con la quale l'Impresa CO-BIT S.p.A. ha inviato la documentazione integrativa richiesta in Conferenza dei Servizi del 2.09.2014;
- nota del 28.01.2015 (atti provinciali n. 6909 del 29.01.2015) con la quale sono state trasmesse le schede di sicurezza del materiale utilizzato in impianto;

RICHIAMATI:

- il provvedimento della Provincia di Varese n. 566 del 17.02.2009, avente per oggetto: "CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A. con sede legale ed insediamento produttivo in Lonate Pozzolo (VA) - Loc. Polo Sant'Anna - Via San Siro, senza numero civico. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi. Art. 269 - d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152.";
- la legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la d.g.r. n. 20998 del 26 maggio 1987: "Classificazione dei composti organici volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- il decreto regionale n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- la d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93", come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000 e 5964 del 2.08.2001;
- la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002 avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002 avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002 avente per oggetto: "Artt.

27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti”;

- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter) del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;
- la d.g.r. n. 196 del 22.06.2005, avente per oggetto: "Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667, Allegati Tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori di verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei).";
- la Circolare regionale del 6 giugno 2006, di prot. n. T1.2006.0017926, avente per oggetto: "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la d.g.r. n. 9201 del 30 marzo 2009: "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico del richiedente da corrispondere alle Province lombarde - revoca della d.g.r. n. 21204/2005";
- il decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 3552 del 30 maggio 2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 1990 del 20.06.2014 di approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) contenente tra l'altro i nuovi criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003);

ATTESO che per l'impianto di Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro senza numero civico, la Provincia di Varese:

- con provvedimento n. 3793 del 10.12.2013, propedeutico all'istanza del 2.07.2013 di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5), di rifiuti non pericolosi;
- con provvedimento n. 290 del 5.02.2015 ha rilasciato autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 139/10 e della l.r. 12/2005, alla Impresa CO-BIT S.p.A. per modifica ed implementazione del ciclo produttivo presso l'impianto esistente;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dai Servizi Rifiuti, Inquinamento Atmosferico ed Energia del Macrosettore Ambiente e vagliata dal Responsabile proponente che, al riguardo, precisa che:

- a. il legale rappresentante dell'Impresa CO-BIT S.p.A. con l'istanza pervenuta in data 3.07.2013 e nelle successive integrazioni, chiede l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro senza numero civico;
- b. la Società, con l'istanza del 3.07.2013 e nelle successive integrazioni, non prevede la realizzazione di opere edilizie. Le opere già esistenti, sono state autorizzate mediante permesso di costruire (pratica

edilizia n. 299/2007) rilasciato dal Comune di Lonate Pozzolo il 21.11.2007 all'Impresa "Cave del Ticino S.p.A.", avente ad oggetto "adeguamento tecnologico impianto di confezionamento conglomerati bituminosi esistente con struttura mobile";

- c. la Provincia di Varese, con provvedimento n. 566 del 17.02.2009, ha autorizzato ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 la "CO-BIT Conglomerati Bituminosi S.p.A." alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi svolta presso l'insediamento produttivo in Lonate Pozzolo (VA) - Loc. Polo Sant'Anna - Via San Siro, senza numero civico;
- d. la CO-BIT S.p.A., essendo parte di condominio di Aziende, nel quale la Società Cave del Ticino S.r.l. è capofila, è attualmente autorizzata allo scarico dei reflui in pubblica fognatura con provvedimento n. 55/2011 del 9.11.2011, con scadenza fissata al 15.11.2015. Tale autorizzazione è attualmente in fase di rinnovo con le procedure stabilite dal d.p.r. 59/2013;
- e. l'attività di produzione di conglomerati bituminosi attualmente svolta dalla Società presso il sito in questione è ricompresa tra quelle correlate con l'autorizzazione all'escavazione rilasciata dalla Provincia di Varese (Piano Cave - Ambito Territoriale Estrattivo G1), avente scadenza stabilita al giorno 25.11.2018;
- f. le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti stoccati e le modalità di gestione dello stesso per i vari titoli ambientali, sono riportate negli Allegati Tecnici **A - GESTIONE RIFIUTI**, **B - EMISSIONI IN ATMOSFERA** e **C - EMISSIONI SONORE**;
- g. l'Impresa CO-BIT S.p.A. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con R.E.A. n. 133966 del 14.01.1975, avente per oggetto: *"la produzione e la confezione dei conglomerati bituminosi, emulsioni ed affini e la loro posa in opera, la realizzazione di opere di arredo urbano attraverso l'utilizzo dei propri prodotti oltre che di materiali complementari ed affini, il noleggio di macchinari ed attrezzature.....omissis"*;
- h. l'area dell'impianto è interessata dai seguenti vincoli penalizzanti stabiliti dalla d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014: Area Parco Lombardo della Valle del Ticino.
In relazione al suddetto vincolo la Società ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica con provvedimento della Provincia di Varese n. 290 del 5.02.2015;
- i. sono state acquisite le autocertificazioni di cui agli artt. 84, comma 2 e 87, del d.lgs. 159 del 6.09.2011 e successive modifiche ed integrazioni, rese dai legali rappresentanti della Società in data 22.12.2014 ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 (atti provinciali n. 421 dell'8.01.2015);
- j. la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.03.2015 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, valutata la localizzazione dell'impianto e del progetto che l'Impresa istante intende realizzare, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni sonore derivanti dall'impianto ubicato in Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro, senza numero civico, come di seguito riportato:

VALUTAZIONI DEGLI ORGANI TECNICI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA:

A.S.L. Varese: Assente, con nota di protocollo n. 2015/0104ISP00, già inoltrata a tutti i partecipanti al procedimento, ivi compreso all'Impresa, ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole al rilascio, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuto fresato d'asfalto, nell'impianto in Lonate Pozzolo, Via San Siro, snc. L'A.S.L. comunica che tale attività è classificabile come industria insalubre di prima classe ai sensi dei punti 13) e 100) lettera B dell'allegato al D.M. 5 settembre 1994, elencando altresì adempimenti e verifiche che dovranno essere svolti dall'amministrazione comunale competente.

VALUTAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI:

Provincia di Varese:

1) Rifiuti

La documentazione integrativa presentata è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza dell'Ente finalizzata all'espressione del parere;

2) Emissioni in atmosfera:

La documentazione tecnica allegata alle predetta istanza è considerata completa ed esaustiva al fine della stesura dell'allegato tecnico di competenza, ai sensi dell'art. 269 del dlgs 152/06.

Esprime parere favorevole di competenza all'iniziativa proposta dal soggetto istante.

Comune di Lonate Pozzolo: Assente, con note del 10.03.2015e del 12.03.2015, rispettivamente di protocollonn. 5271/2015e 5494/2015, esprime parere favorevole all'iniziativa in oggetto. In allegato alla



Pag. n. 5 Autorizzazione n. 2584 del 30/10/2015

suddetta nota del 10.03.2015, il Comune di Lonate Pozzolo ha trasmesso altresì l'Allegato Tecnico relativo alle emissioni sonore derivanti dall'attività.

Parco Lombardo della Valle del Ticino: Assente, con nota del 12.03.2015 conferma il parere già espresso in sede di prima conferenza dell'1.09.2014 di protocollo n. 8081. Evidenzia che qualora l'impianto trovi presupposto di autorizzazione, dovranno permanere gli obblighi della L.R. 14/98 sullo smantellamento delle strutture produttive con la chiusura dell'attività estrattiva;

Società per la Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. ed Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Varese:

Fa presente che la Società CO-BIT S.p.A., essendo parte di condominio di Aziende nel quale la Società Cave del Ticino S.p.A. è capofila, è attualmente autorizzata, con provvedimento n. 55/2011 del 9.11.2011, avente scadenza fissata per il giorno 15.11.2015. Tale autorizzazione è attualmente in fase di rinnovo con le procedure stabilite dal d.p.r. n. 59/2013. Pertanto, allo stato dei fatti, non è necessario il parere di competenza.

VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA

La Conferenza, preso atto di quanto emerso nell'odierna seduta, dei pareri favorevoli degli Enti territoriali Provincia di Varese, del Comune di Lonate Pozzolo e del Parco Lombardo della Valle del Ticino, nonché delle valutazioni tecniche positive dell'A.S.L. Varese, esprime, a maggioranza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi ed alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta presso l'impianto ubicato in Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro senza numero civico.

Il provvedimento autorizzativo, secondo quanto stabilito dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, riguarderà, oltre alla gestione rifiuti anche le emissioni in atmosfera.

Relativamente alle emissioni idriche, visti i pareri dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e della Società per la Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A., si fa presente che non verrà predisposto il relativo Allegato Tecnico.

La Società dovrà presentare una copia in formato elettronico regolarmente firmata e timbrata da tecnico abilitato e n. 2 copie cartacee dell'elaborato grafico valutato ed approvato in sede dell'odierna Conferenza di Servizi, Tav. n. 9 - "Planimetria di individuazione delle aree destinate a recupero. Sezione Tipo messa in cumulo materiale fresato e pavimentazione - aggiornamento luglio 2014"

La Conferenza dà mandato alla Provincia di Varese, successivamente al ricevimento della copia delle tavole di cui sopra, regolarmente firmate e timbrate da tecnico abilitato, approvate dagli Enti competenti in sede dell'odierna Conferenza di Servizi e di n. 4 marche da bollo, di disporre l'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE:

Prende atto di quanto emerso in sede di Conferenza e procederà a trasmettere entro trenta giorni le copie in formato cartaceo ed una copia in formato elettronico regolarmente firmate e timbrate da tecnico abilitato, degli elaborati grafici richieste nel corso della seduta dell'odierna Conferenza di Servizi.

- k. è determinato in € 113.038,77.= l'importo totale della garanzia finanziaria che la Società CO-BIT S.p.A. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
- messa in riserva (R13) di 4.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 70.648,00.= per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - recupero (R5) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo di 40.000 tonnellate, pari a € 42.390,77.;
- l. l'istruttoria tecnico - amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - GESTIONE RIFIUTI, **B** - EMISSIONI IN ATMOSFERA e **C** - EMISSIONI SONORE soprarichiamati, nonché in conformità all'Allegato **D** - "Tav. n.9 - Planimetria di individuazione delle aree destinate a recupero. Sezione tipo messa in cumulo materiale fresato e pavimentazione - aggiornamento luglio 2014" riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione dei rifiuti, anche le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore;

DATO ATTO che con nota del 19.03.2015 (atti provinciali rispettivamente prot. n. 18868 del 19.03.2015) l'Impresa ha presentato n. 2 copie in formato cartaceo ed una in formato elettronico, dell'elaborato grafico "Tav. n.9 - Planimetria di individuazione delle aree destinate a recupero. Sezione tipo messa in cumulo materiale fresato e pavimentazione - aggiornamento luglio 2014", regolarmente firmata e timbrata da tecnico abilitato, valutato ed approvato in sede di Conferenza di Servizi del 16.03.2015;

RILEVATO che per l'attività da svolgersi presso l'impianto di Via San Siro, senza numero civico - Lonate Pozzolo (VA), da parte della CO-BIT S.p.A., è stato acquisito altresì l'Allegato Tecnico riferito alle EMISSIONI SONORE trasmesso dal Comune di Lonate Pozzolo, con nota del 10.03.2015, prot. n. 5271/2015;

DATO ATTO che la Circolare regionale del 6 giugno 2006 stabilisce che, in attesa di un provvedimento regionale che allinei la materia alle disposizioni del d.lgs. 152/06 - Parte Quinta, le Province rilasciano le autorizzazioni per le materie e con i criteri indicati nelle dd.g.r. nn. 20043 e 21204, rispettivamente del 23.12.2004 e del 24.03.2005;

DATO ATTO altresì che l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

FATTO RILEVARE che:

- l'art. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:
 - comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...) ..;
 - comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

FATTO RILEVARE altresì che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

CONSIDERATO che l'Impresa CO-BIT S.p.A. intende adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni polverulente generate dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi, in modo compatibile con le esigenze specifiche degli impianti e scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che, in ogni caso devono essere efficaci;

FATTO PRESENTE che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

TENUTO CONTO che:

- sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, del d.lgs. 152/06 e della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti) viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza in oggetto si è conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dello stabilimento, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei restanti sistemi di contenimento delle emissioni stesse;
- trattandosi di impianto di recupero rifiuti con lavorazioni a caldo deve applicarsi regolamentazione specifica riguardo alle emissioni in atmosfera, analoga a quella definita dal Suballegato 2 dell'Allegato 1 al d.m. 5.02.1998;

ATTESO che il Responsabile dei Servizi Rifiuti, Inquinamento Atmosferico ed Energia del Macrosettore Ambiente della Provincia di Varese, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento di autorizzazione, a favore dell'Impresa CO-BIT S.p.A., all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni sonore dell'attività da svolgersi presso l'impianto di Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro senza numero civico, alle condizioni e con le prescrizioni di cui al punto 2. degli Allegati Tecnici **A - GESTIONE RIFIUTI**, **B - EMISSIONI IN ATMOSFERA** e **C - EMISSIONI SONORE**, nonché in conformità all'Allegato **D - "Tav. n.9 - Planimetria di individuazione delle aree destinate a recupero. Sezione tipo messa in cumulo materiale fresato e pavimentazione - aggiornamento luglio 2014"**, riguardante l'elaborato tecnico del progetto definitivo dell'impianto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

RITENUTO di procedere al rilascio del provvedimento, come sopra specificato;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa CO-BIT S.p.A. con sede legale in Via San Siro senza numero civico - Lonate Pozzolo (VA), nella persona del legale rappresentante, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi, da svolgersi presso l'impianto sito in Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro senza numero civico, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - GESTIONE RIFIUTI, **B** - EMISSIONI IN ATMOSFERA, e **C** - EMISSIONI SONORE, nonché in conformità all'*Allegato Tecnico D - "Tav. n.9 - Planimetria di individuazione delle aree destinate a recupero. Sezione tipo messa in cumulo materiale fresato e pavimentazione - aggiornamento luglio 2014"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE

1. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 1.1 autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
 - 1.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - 1.3 comunicazione, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le emissioni sonore;
2. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
3. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di affitto stipulato in data 21.11.2005 con le Cave del Ticino S.r.l. e Polo Ticino Uno S.p.A. (avente durata sino al 31.12.2026), in virtù del quale l'Impresa CO-BIT S.p.A. ha la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento ubicato in Lonate Pozzolo (VA) - Via San Siro senza numero civico;
4. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 3., CO-BIT S.p.A. deve comunicare alla Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto di affitto stipulato con Cave del Ticino S.r.l. e Polo Ticino Uno S.p.A., fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità;
5. che la validità dell'attività autorizzata con il presente provvedimento, è altresì subordinata alla permanenza del sito di Lonate Pozzolo(VA) - Via San Siro senza numero civico- nel Piano Cave della Provincia di Varese(Ambito Territoriale Estrattivo G1), avente scadenza stabilita al giorno 25.11.2018. Qualora l'insediamento produttivo, non rientri più nel futuro Piano Cave della Provincia di Varese, la presente autorizzazione decade;
6. che l'impianto e le operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi ivi svolte rispettino le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - GESTIONE RIFIUTI, **B** - EMISSIONI IN ATMOSFERA e **C** - EMISSIONI SONORE, nonché in conformità all'*Allegato D - "Tav. n.9 - Planimetria di individuazione delle aree destinate a recupero. Sezione tipo messa in cumulo materiale*



fresato e pavimentazione - aggiornamento luglio 2014, concernente la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

7. che, relativamente al progetto approvato ed autorizzato con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Lonate Pozzolo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, all'A.S.L. Varese ed al Parco Lombardo della Valle del Ticino, alla quale deve essere allegata perizia giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie siano a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni. Entro tale termine, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora lo stesso sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. L'inizio dell'attività può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio, previo accertamento degli interventi realizzati;
8. che, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data del rilascio del nulla osta da parte della Provincia di Varese di cui al precedente punto 7., dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Lonate Pozzolo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, all'A.S.L. Varese ed al Parco Lombardo della Valle del Ticino, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Lonate Pozzolo, una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
9. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, così come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
10. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia di Varese che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Lonate Pozzolo, l'A.S.L. Varese, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ed il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
11. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero rifiuti, le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, anche ambientali, e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
12. di stabilire, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. c), del d.lgs. 152/06, nell'Allegato Tecnico **B**, parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse generate dalle predette attività;
13. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;
14. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

15. che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
16. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
17. di determinare in € 113.038,77.= l'importo totale della garanzia finanziaria che la Società CO-BIT S.p.A. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva (R13) di 4.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 70.648,00.= per l'applicazione di tale tariffa agevolata obbliga l'Impresa ad avviare i rifiuti al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - recupero (R5) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 40.000tonnellate, pari a € 42.390,77.=.La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;
18. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 17. entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
19. di stabilire che l'avvio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente atto decorra dalla data di accettazione della fidejussione di cui al punto 17.;
20. che copia del presente atto e degli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
21. che, dalla data del rilascio del nulla osta di cui al precedente punto 8. da parte della Provincia di Varese, l'Allegato Tecnico B - EMISSIONI IN ATMOSFERA, sostituisce integralmente la precedente autorizzazione dalla Provincia di Varese n. 566 del 17.02.2009, in materia di emissioni in atmosfera, il quale perde di efficacia;
22. che qualora l'attività di recupero dei rifiuti rientri tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
23. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Lonate Pozzolo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, all'A.S.L. Varese ed al Parco Lombardo della Valle del Ticino;
24. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
25. che in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autentiche), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;


FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento
 - alla Società CO-BIT S.p.A.
PEC: cobit@malpensappec.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza:
 - alla Regione Lombardia
PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it
 - al Comune di Lonate Pozzolo
PEC: comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it
 - all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - all'A.S.L. Varese
PEC: protocollo@pec.asl.varese.it
 - al Parco Lombardo della Valle del Ticino
PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Sezione Albo Pretorio;
- la pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013, delle informazioni relative al presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i Servizi Rifiuti, Inquinamento Atmosferico ed Energia del Macrosettore della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Arch. Roberto Bonelli)



CO-BIT CONGLOMERATI BITUMINOSI S.P.A.
U.S. 208 - TORINO (ITALIA)

Attività di recupero rifiuti, non pericolosi
IMPIANTO PER LA RICICLAGGIO E LA PAVERIFICAZIONE SIMBOLICA
OPERAZIONI RS-R13

ANNESSO P
PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE
MATERIALE PAVIMENTO E PAVIMENTAZIONE

LEGENDA

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

